



Allegato A)

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

tra

Comune di Trieste

con sede legale in Piazza Unità d'Italia 4, codice fiscale 00210240321, d'ora in poi denominato anche "Comune", rappresentato dal Sindaco Roberto Dipiazza, nato ad Aiello del Friuli (UD) il 1° febbraio 1953;

e

Università degli Studi di Trieste

con sede in Piazzale Europa I, codice fiscale 80013890324, d'ora in poi denominata anche "Università", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Peroni, nato a Brescia (BS), il 7 aprile 1961

ambedue, di seguito denominati anche "Partner".

Art. 1

Il presente Protocollo viene stipulato in coerenza con i contenuti del Protocollo d'intesa già sottoscritto, a seguito dell'approvazione della Giunta Comunale con la deliberazione giuntale n. 122 del 16 marzo 2009, tra gli altri, dall'Università degli Studi di Trieste e dal Comune di Trieste, teso a consolidare i rapporti di interazione tra le reciproche sfere di interesse, sulle questioni che riguardano la città e l'intero territorio provinciale, e il loro sviluppo economico, sociale e culturale, teso altresì ad assicurare la maggior condivisione possibile delle scelte, in ordine ai bisogni comuni, individuando le più efficaci modalità di intervento.

Il presente Protocollo si articola negli ambiti di intervento e di collaborazione di seguito indicati.

L'Università degli Studi di Trieste, mediante la prioritaria collaborazione della Facoltà di Economia e del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, affiancherà gli uffici del Comune e, in particolare, l'Area Risorse Economiche e Finanziarie e l'Area Servizi di Segreteria Generale, al fine di conseguire gli obiettivi di seguito indicati, secondo le azioni e le tempistiche prospettate.

Art. 2

L'Università degli Studi di Trieste e il Comune di Trieste intendono sviluppare una metodica gestionale che, attraverso l'introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica, possa consentire alle amministrazioni pubbliche del territorio la condivisione di comune prassi di programmazione, gestione e rendicontazione, attraverso le seguenti azioni:

Prot. Corr. I - 6/4/11/20/7 (19403)

- a) monitorare, controllare e verificare gli andamenti e la qualità della spesa sostenuta con finanziamenti pubblici, anche attraverso l'individuazione di indicatori di risultato coerenti con la programmazione strategica;
- b) rendere più efficiente la gestione delle risorse finanziarie, responsabilizzando le singole strutture organizzative, rispetto a obiettivi di tipo economico (margini), che possano affiancarsi agli obiettivi istituzionali e di servizio caratterizzanti gli Enti;
- c) individuare l'esatta condizione patrimoniale e il risultato economico;
- d) procedere all'individuazione di costi standard correlati alle finalità istituzionali e al raggiungimento di parametri qualitativi, anche internazionali, ovvero disporre di ulteriori informazioni sui costi di oggetti/prodotti specifici;
- e) garantire la trasparenza e la conoscenza sull'andamento complessivo della gestione.

Art. 3

Il Comune di Trieste, per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti art. 2, si impegna a sostenere le necessarie attività di collaborazione, studi e ricerche, con l'apporto dell'attività di proprio personale e mediante apposito contributo, deputato prioritariamente a far fronte alla spesa di cui al successivo articolo 4.

Detto contributo, orientativamente dell'importo annuo di Euro 50.000,00 sarà erogato dal Comune, all'Università, con le modalità che seguono:

per il primo anno di collaborazione

- a) 1/3 dell'importo del contributo quale anticipo, alla data della sottoscrizione definitiva del presente protocollo;
- b) 1/3 dell'importo del contributo su positivo parere del "Tavolo tecnico" di cui al successivo art. 7 formulato a seguito dell'espletamento della verifica semestrale del rispetto degli avanzamenti delle attività previste dal primo cronoprogramma;
- c) il saldo a dodici mesi dall'erogazione dell'anticipo, con le medesime modalità di cui al punto b) e su positivo parere del "Tavolo tecnico" di cui al successivo art. 8, in merito alla conclusione delle attività previste dal primo cronoprogramma;

per il secondo anno di collaborazione

- a) 1/3 dell'importo, quale anticipo, alla data di definizione del secondo cronoprogramma;
- b) 1/3 dell'importo del contributo su positivo parere del "Tavolo tecnico" di cui al successivo art. 7 formulato a seguito dell'espletamento della verifica semestrale del rispetto degli avanzamenti delle attività previste dal secondo cronoprogramma;
- c) il saldo a dodici mesi dall'erogazione dell'anticipo, con le medesime modalità di cui al punto b) e su positivo parere del "Tavolo tecnico" di cui al successivo art. 8, in merito alla conclusione delle attività previste dal secondo cronoprogramma;

Art. 4

L'Università degli Studi di Trieste e, nello specifico, il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche si impegna, ai sensi della disciplina vigente in materia di assegni

Prot. Corr. I - 6/4/1/10/7 (19403)

per collaborazione ad attività di ricerca, a conferire un adeguato numero di contratti, per la durata delle attività, presso il Dipartimento medesimo, ovvero, a conferire un adeguato numero di contratti, per la durata delle attività, per collaborazione a progetto, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ambedue le tipologie di contratto possono essere conferite solamente a dottori di ricerca o a laureati in possesso del curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento delle attività richieste dal presente Protocollo.

Il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche, attraverso il prof. Guido Modugno, Delegato del Rettore alla "Contabilità economico-patrimoniale e alla revisione del modello di bilancio", assicurerà il necessario coordinamento scientifico-organizzativo per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

Art. 5

Il Comune si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti proposti dall'Università, si impegna altresì a far rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Durante lo svolgimento delle attività, i soggetti proposti dall'Università sono tenuti a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti.

Art. 6

Tutti gli elaborati prodotti rimangono di proprietà dei due "Partner" ed il loro utilizzo è consentito nell'ambito delle rispettive Organizzazioni.

Ogni utilizzo esterno alle due Organizzazioni deve essere preventivamente concordato tra i "Partner".

Art. 7

Alla luce delle finalità individuate e degli obiettivi da raggiungere nell'ambito del presente Protocollo, nel rispetto di eventuali Accordi bilaterali, già intervenuti tra i "Partner", sarà costituito apposito Gruppo di lavoro ("Tavolo Tecnico"), composto da rappresentanti dei "Partner", attraverso i quali, gli stessi "Partner" si impegnano a dare concretezza alle finalità/obiettivi dichiarati, traducendoli in interventi operativi.

Il "Tavolo Tecnico" esercita funzioni di indirizzo permanente per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, definisce ed approva i cronoprogrammi annuali (primo e secondo cronoprogramma) e adotta le modalità operative più idonee al raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso la costituzione di separati gruppi di lavoro tematici.

I "Partner" si impegnano ad attivare le necessarie azioni di impulso e monitoraggio per dare attuazione ai contenuti del presente Protocollo.

Art. 8

Il presente Protocollo ha la durata di anni due, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente Protocollo, nel rispetto degli iter deliberativi previsti dagli ordinamenti degli Enti, potrà essere rinnovato, per uguale periodo, salvo disdetta di uno degli Enti medesimi, da comunicarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza, con raccomandata A/R.

Art. 9

Gli Enti provvederanno al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 10

Per quanto non contemplato nel presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

Art. 11

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente atto, non definibile in via amministrativa, sarà deferita alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 12

Eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto, privo di contenuto patrimoniale, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa Parte II - DPR. n. 131/1986.

Fatto in doppio originale, di cui uno per ciascuna degli Enti, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste, 21 DIC. 2010

Per l'Università degli Studi di Trieste.....

Per il Comune di Trieste.....